APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA "BUS RAPID TRANSIT (BRT) - INFRASTRUTTURAZIONE CORRIDOIO PIEVAIOLA - SETTEVALLI (LINEA CASTEL DEL PIANO - FONTIVEGGE)". Intervento finanziato dall'Unione europea – Next Generation Eu - Trasporto rapido di massa (misura M2C2 - 4.2 del PNRR). CIG: 94245264E3 – CUP: C91B21006380001

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

In riferimento alla procedura in oggetto ed in relazione alle osservazioni pervenute si formulano le seguenti controdeduzioni

1- OSSERVAZIONE Protocollo GE/2023/0256966 del 08/11/2023 - DITTA 9 (REGIONE UMBRIA) mappali vari

Con la nota indicata, richiamato il parere della Provincia prot. 205233/ 11.09.2023 e la nota di questa Comune (prot. com.le 0236227/ 13.10.2023), la Regione osserva, in sintesi, quanto segue:

- il tratto della ex strada statale 220 Pievaiola, ora strada regionale, dal km 1+800 al km 7+050 risulta già consegnato dalla Provincia di Perugia al Comune di Perugia con verbale del 12/6/2003,

- il verbale del 4/12/2009, con il quale Agenzia del Demanio ed Anas hanno trasferito alla Regione Umbria la ex strada statale 220 Pievaiola dal Km 1+824 al km 38+205, presenta alcune criticità relative al regime già comunale, ai sensi del D.Lgs. 285/92, della S.S. 220 Pievaiola dal Km 1+824 al Km 7+050, nonché in ordine alla non perfetta corrispondenza alle disposizioni del DPCM del 20/02/2018 secondo cui la ex strada statale 220 Pievaiola, risulta di interesse regionale dal km 0+000 (e non dal Km 1+824) al km 38+205;

Pertanto, in ragione di quanto sopra indicato, la Regione evidenzia la necessità di effettuare apposito atto ricognitivo e di individuazione catastale delle pertinenze stradali ricadenti nel tratto di strada predetto, da trasferire al medesimo Comune, mediante relativo verbale di consegna, ad integrazione del verbale del 12/6/2003, fatta eccezione per la Casa Cantoniera di San Sisto non più strumentale e valorizzata dalla Regione stessa.

Per quanto concerne le ulteriori aree necessarie alla realizzazione del BRT, a suo tempo espropriate a favore della Regione Umbria per la realizzazione, lungo la S.R. 220 Pievaiola, di due rotatorie e di una bretella di collegamento con la rotatoria realizzata lungo la S.P. 318/4, le stesse potranno essere oggetto di trasferimento al Comune di Perugia, con le modalità indicate dalla Provincia (nota prot.llo 205233/11.09.2023).

La Regione segnala infine che la particella 183 del foglio 282 non figura tra le aree di proprietà della Regione stessa.

CONTRODEDUZIONI

Con nota di questo Ente prot. GE/2023/0236227 del 13/10/2023 è stato evidenziato che le aree interessate dall'opera BRT, come catastalmente intestate agli enti Regione e Provincia sono già per la quasi totalità demanio stradale pubblico e quindi, in parte già di proprietà comunale ai sensi del D.lgs. 285/1992 nonché ai sensi degli artt.1,c.4 del DPCM 20.02.2018 e 1,c.4 del DPCM 21.02.2000 in base ai quali *"restano di proprietà dei Comuni i tratti interni delle strade previste al comma 1 aventi le caratteristiche indicate dall'art. 2, comma 2, lett. d), e) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, attraversanti i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti"* e che a termini dell'art.2,c.2 del citato DPCM del 2000 *"Le strade o i tronchi di strade oggetto del presente decreto, sono trasferiti con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case cantoniere non dismesse alla data del 16 dicembre 1999, a norma dell'art. 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna*". Dette aree, in altra parte, sono interessate da apposito Protocollo d'intesa del 23.07.2013 per le quali, in particolare, manca apposito atto ricognitivo e di individuazione catastale. La necessità di tale individuazione è stata pertanto evidenziata da questo Ente in linea generale ed al fine di determinare eventuali sedimi *"extra stradali"* da trasferire a titolo oneroso, qualora interessati dalle opere del BRT, senza particolare riferimento ai tratti ricadenti nella "ex statale 220 Pievaiola dal Km 1+824 al km 7+050" che, peraltro, risultano già catastalmente individuati nel verbale del 4.12.2009 che ne ha effettuato il trasferimento in capo alla Regione, senza tener conto che la Pievaiola, da Centova allo stabilimento IBP, risulta oggetto di censimento come viabilità comunale sin dal riassetto di competenze viarie tra ANAS e Comune di cui alla delibera di Giunta municipale 3238 del 27.10.1983 e relativa cartografia. Detto tratto comprende anche la particella 183 del foglio 282, erroneamente inserita in sede di piano particellare dell'opera, tra le aree intestate alla Regione. Da ciò consegue la necessità, rappresentata anche dalla Regione, di dover senza dubbio rettificare le intestazioni conseguenti il verbale di consegna del 4.12.2009, fermo restando che le relative modalità e contenuti dovranno essere

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

oggetto di specifico approfondimento in contraddittorio con questo Ente, dovendo ciò avvenire senza alcun onere e/o diminuzione patrimoniale a carico della scrivente amministrazione. Tale merito, comunque non ostativo alla realizzazione delle opere del BRT, non potrà essere oggetto di attuale determinazione ma rinviato a successivo specifico atto di contenuto patrimoniale.

Per quanto concerne le ulteriori aree stradali, a suo tempo espropriate a favore della Regione Umbria, si conferma che le stesse saranno oggetto di trasferimento a favore del demanio comunale, come da Protocollo del 23.07.2013, salva individuazione catastale, non rendendosi perciò necessario attivare in merito procedimento di sdemanializzazione. Nelle more della declassificazione a strada comunale di tali tratti stradali, gli stessi, per le porzioni interessate dai lavori del BRT, saranno oggetto, prima dell'inizio lavori, di verbale di consegna sottoscritto dal Comune e dalla Provincia, ai fini del loro provvisorio affidamento alla gestione, manutenzione e vigilanza del Comune di Perugia, il tutto come indicato dalla stessa Provincia con nota prot.llo 205233/11.09.2023.

L'osservazione è pertanto PARZIALMENTE ACCOLTA nei termini sopra riportati

2- OSSERVAZIONE Protocollo GE/2023/0258943 del 10/11/2023 – DITTA 54 Foglio 281, part.lle 654,1436

Con la nota indicata, la Ditta interessata osserva, in sintesi, quanto segue: l'esproprio a carico delle porzioni immobiliari di proprietà compromette l'accesso alla rampa del garage ed al parcheggio laterale dell'immobile e riduce i posti auto dedicati alle attività commerciali, site al piano terra del fabbricato.

CONTRODEDUZIONI

Visti i contenuti dell'osservazione pervenuta, si evidenzia come la soluzione progettuale prevede il mantenimento della piena accessibilità al garage, non compromettendo la sua fruizione. Anche in merito all'area laterale dell'immobile, il progetto non ne compromette l'accessibilità ma si prevede la sola modifica della disposizione dei parcheggi, da perpendicolare a longitudinale, con conseguente mantenimento della previsione progettuale.

L'osservazione è pertanto RESPINTA

3- OSSERVAZIONE Protocollo GE/2023/ 261353 del 14/11/2023- DITTA 143 (RFI SpA) Foglio 252, part.lla 73

Con la nota indicata, RFI comunica, in sintesi, la propria disponibilità alla cessione delle aree interessate dal procedimento, quali aree già accertate come non strumentali, secondo un valore di mercato non inferiore ad €/mq 113,00, come da registrazione contabile del 2023. RFI richiede che l'esatta consistenza delle aree non strumentali sia accertata in contraddittorio ed in ragione all'adeguamento progettuale presentato in conferenza di Servizi. Inoltre, in base ai pareri già resi e richiamati dalla nota in oggetto, il progetto esecutivo dovrà tener conto delle indicazioni tecniche impartite ed il trasferimento immobiliare potrà avvenire solo in subordine alla determinazione della relativa indennità di esproprio, ai sensi degli artt. 33 e 37 del DPR 327/2001.

CONTRODEDUZIONI
I contenuti progettuali dell'osservazione pervenuta sono già positivamente valutati in Conferenza di Servizi e saranno recepiti in fase esecutiva. Per quanto concerne la valutazione dell'area si conferma che la stessa sarà determinata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. In generale le aree Ff "Aree per infrastrutture ed attrezzature tecniche (art. 169 del TUNA)" risultano sprovviste di edificabilità legale privata, ai sensi dell'art.232 della L.R. 1/2015; tuttavia, ricadendosi, nella fattispecie, in area censita come Zona Ferroviaria di cui all'art. 94 del TUNA nella quale sono ammessi interventi delle Ferrovie dello Stato, quali soggetti istituzionalmente competenti, nei limiti disposti dal D.P.R. 753/1980, le stesse saranno stimate, secondo gli artt. 33 e 37 del DPR 327/2001 e gli artt. 231, c.1 e 236 della LR 1/2015. La destinazione di PRG non prevede indici edificatori e, nello specifico, detti terreni risultano comunque privi di edificabilità di fatto, in quanto compresi tra la viabilità pubblica e le linee ferroviarie esistenti. Data la particolare condizione ferroviaria del sito è inoltre necessario avere contezza del soggetto preposto alle operazioni di dismissione dei binari esistenti e di bonifica, che ne impediscono attualmente la fruibilità ad altre destinazioni e la cui esecuzione, qualora a carico dell'autorità espropriante, ha anche un'incidenza sulla determinazione del valore del bene. Allo stato non sussistono pertanto i presupposti per concordare sul valore proposto e questa Autorità espropriante valuterà, in ragione delle tempistiche di progetto e della eventuale disponibilità anticipata all'utilizzo dell'area, se avvalersi per la determinazione provvisoria dell'indennità, del parere preventivo della Commissione regionale ai sensi dell'art. 20, c.3 del DPR 327/2001.

L'osservazione è pertanto PARZIALMENTE ACCOLTA nei termini sopra riportati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4 - OSSERVAZIONE Protocollo GE/2023/ 262074 del 14/11/2023 – DITTA 53 Foglio 281 part.lla 460

Con la nota indicata, la proprietà titolare dell'edicola presente in sito rappresenta in sintesi, il grave pregiudizio conseguente al restringimento dell'area dove il manufatto è attualmente collocato (part.lla 460) evidenziando, in ipotesi di spostamento, l'esigenza di riposizionamento della struttura (regolarmente autorizzata con PC 1107/2009) in conformità alle distanze legali dai confini e dal ciglio stradale. Il richiedente chiede inoltre di conoscere le modalità di assunzione da parte dell'amministrazione comunale dei costi conseguenti le operazioni di smontaggio e rimontaggio della struttura da parte di ditta specializzata e di spostamento del sedime (con abbattimento delle alberature, riassetto dell'area, rifacimento della platea di fondazione, muro di sostegno, rampa) oltre agli ulteriori costi eventualmente necessari in corso d'opera, nonché al risarcimento dei danni derivanti anche dal mancato guadagno per il periodo di chiusura.

CONTRODEDUZIONI

In merito si evidenzia che la riduzione di superficie, interessando per lunghezza il fronte dell'intera particella, già in parte destinato a marciapiede, compromette solo marginalmente l'ampiezza dell'area interna, nel mentre, a lavori eseguiti, la nuova limitrofa fermata del BRT e le conseguenti opere ancillari aumenteranno indubbiamente l'appetibilità commerciale dell'esercizio di rivendita giornali presente in sito. Le opere prevedono tuttavia un modesto arretramento dell'edicola esistente che sarà più puntualmente verificato in fase esecutiva e comunque in conformità alle distanze dettate dalla normativa edilizia, con conseguente mantenimento della previsione progettuale.
Per quanto concerne le modalità di spostamento della struttura ed i relativi costi si precisa quanto segue, da meglio determinare in fase di cantierizzazione. Qualora sia compatibile con le tempistiche di progetto (e/o economicamente conveniente) smontare e riposizionare la struttura preesistente ne saranno stimati ed indennizzati i relativi oneri (smontaggio, stoccaggio e rimontaggio), purchè non eccedenti il valore del manufatto stesso. In difetto la stessa sarà indennizzata secondo il valore di mercato, ai sensi dell'art.38 del DPR 327/2001 e ricollocata, a cura della proprietà, a seguito di riconsegna dell'area già all'uopo predisposta. Le opere di fondazione ed il ripristino dell'area saranno pertanto effettuate direttamente da questo Ente in corso lavori al fine di consentire la celere ripresa dell'attività commerciale e non interferire con l'opera pubblica. Per quanto concerne il mancato guadagno conseguente il periodo dei lavori, si precisa che, trattandosi di legittima procedura espropriativa, lo stesso non è ascrivibile a poste risarcitorie ma ad indennità di occupazione, secondo il rapporto legale di 1/12 annuo dell'indennità virtuale di esproprio, ai sensi dell'art.50 del DPR 327/2001, riferita, nella fattispecie, ad un bene di natura produttiva, che sarà stimato tenuto conto della sua utilità economica, determinabile a seguito di acquisizione dei relativi dati reddituali, al fine di assicurare un congruo ristoro per il periodo di indisponibilità.

L'osservazione è pertanto PARZIALMENTE ACCOLTA nei termini sopra riportati

5 - OSSERVAZIONE Protocollo GE/2023/ 263736 del 16/11/2023 – DITTE 66-67 Foglio 302 part.lle 449 e 488

Con la nota indicata, la proprietà rappresenta l'interesse alla realizzazione di opere private consistenti nella demolizione della recinzione esistente realizzata in calcestruzzo con soprastante rete metallica dell'altezza di ml 1.50 sorretta da pali in ferro ancorati sul sottostante muretto in cemento armato per le quali è stato sospeso il permesso a costruire in pendenza della variante preposta alla localizzazione del BRT. La proprietà rappresenta altresì che dall'esame cartografico del progetto e dallo stato dei luoghi le opere pubbliche non dovrebbero interferire con la recinzione esistente e che l'area interessata risulta destinata dal vigente PRG a "Fasce di rispetto alle strade e ferrovie e fasce di igiene ambientale" di cui all'art.105 del TUNA dove gli interventi proposti risulterebbero ammessi nel mentre la variante al BRT introduce l'art.99bis del TUNA a fronte del quale si chiede di chiarire *"quali siano gli interventi che possono essere realizzati nelle fasce di rispetto al BRT introducendo la possibilità di realizzare tutte quelle opere, anche edilizie che possono essere comunque funzionali anche alla viabilità tra cui la realizzazione di recinzioni e muri di cinta e di contenimento anche attraverso la stipula di atto d'obbligo con il quale il privato si impegna a non chiedere indennizzi in caso di ampliamento della viabilità".*

CONTRODEDUZIONI

A corredo del "corridoio infrastrutturale del BRT", come indicato dall'art.99bis del TUNA, è ammessa la realizzazione di interventi legati al progetto (allargamenti stradali, marciapiedi, fermate) ricadenti nella fascia di rispetto della viabilità, in aggiunta ai contenuti dettati dalla disciplina urbanistica delle aree interessate. Pertanto, per quanto concerne la proprietà degli osservanti, esterna all'area oggetto d'esproprio, ed a ridosso della medesima, ricadente in zona destinata dal vigente PRG a "Fasce di rispetto alle strade e ferrovie e fasce di igiene ambientale" si applica la disciplina dell'art. 105 del TUNA. Visti i contenuti dell'osservazione pervenuta, si evidenzia tuttavia che la soluzione progettuale del BRT, come individuata nel piano particellare relativo alla progettazione definitiva, prevede l'allargamento della viabilità subito a valle della proprietà degli osservanti non potendosi escludere, in assenza di progettazione esecutiva ed esatta materializzazione delle opere, l'interessamento parziale della recinzione esistente. Pertanto, in

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

attesa di definizione del nuovo confine di proprietà conseguente l'esproprio, non sussistono i presupposti oggettivi per valutare il rifacimento della recinzione (che peraltro non sembra essere in stato di pericolosità) nel sito esistente, le cui modalità e condizioni andranno comunque definite in sede di Permesso a Costruire.

L'osservazione è pertanto RESPINTA

6- OSSERVAZIONE Protocollo GE/2023/ 267867 del 21/11/2023. DITTA 146 Foglio 267 part.lla 1487

Con la nota indicata, la proprietà rappresenta che la particella oggetto di esproprio (1487) è stata acquisita tramite atto di compravendita con il Comune stesso per €15.000,00 e di avere interesse alla permuta, in luogo della corresponsione dell'indennità, con la limitrofa particella 1486, di fatto destinata a viabilità ma con destinazione urbanistica Spr (44).

CONTRODEDUZIONI

In merito alla richiesta formulata si evidenzia che le opere del BRT interessano una modesta porzione della particella in questione (mq 30) e che, in ragione di detta superficie e delle tempistiche e modalità di finanziamento dell'opera non è possibile valutare in questa sede la proposta di permuta formulata. La stessa comporta difatti l'esame di aspetti di natura patrimoniale ed urbanistica di competenza del Consiglio comunale incidendo altresì su aree interessate da piano attuativo in corso di istruttoria relativo al limitrofo comparto.

L'osservazione è pertanto RESPINTA

7- OSSERVAZIONE Protocollo GE/2023/0279411 del 05/12/2023 – DITTA 147 Foglio 268 part.lla 315

Con la nota indicata la proprietà, presa conoscenza degli atti di progetto, comunica di non avere osservazioni da formulare in merito.

CONTRODEDUZIONI

Trattasi di comunicazione confermativa.

L'osservazione è pertanto ACCOLTA

8 - OSSERVAZIONE Protocollo GE/2023/0281738 del 06/12/2023 – DITTA 148 Foglio 268 part.lle 6830-6861
9 - OSSERVAZIONE Protocollo GE/2023/0282268 del 07/12/2023 – DITTA 148 Foglio 268 part.lle 6830-6861

Con la nota prot.llo 281738 indicata, parimenti rimessa anche dalla proprietà (prot.llo 282268), la società affittuaria, gestore dell'impianto di distribuzione carburanti in sito, rappresenta in sintesi il pregiudizio conseguente alla realizzazione di un marciapiede in sostituzione e in allargamento rispetto ad una esistente aiuola in prato sintetico. Le osservazioni riguardano le problematiche inerenti: l'impossibilità di spostamento dell'impianto antincendio presente nell'area, la presenza di vasche di trattamento dell'acqua interrate, il restringimento dell'area della rampa in ingresso e in uscita alla stazione di servizio, la possibile perdita dei parcheggi adiacenti al futuro marciapiede, lo spostamento del TOTEM in aree non visibili dalla strada.

CONTRODEDUZIONI

In merito ai contenuti progettuali dell'osservazione pervenuta si evidenzia come il marciapiede non è considerabile come un'opera strutturalmente incompatibile con i manufatti esistenti. Nello specifico le vasche di trattamento dell'acqua interrate e le rampe d'ingresso e di uscita non subiranno modifiche rilevanti dall'intervento, tali da comprometterne in alcun modo la funzionalità o fruibilità. L'impianto antincendio verrà mantenuto, compatibilmente con le nuove opere, nell'attuale posizione o subirà un minimo spostamento atto a garantire il passaggio minimo richiesto sul marciapiede. Il numero e la posizione dei parcheggi, posti parallelamente al futuro marciapiede, verranno mantenuti attuando una traslazione minima in modo da non inficiare la funzionalità dell'impianto di distribuzione carburanti. Per il nuovo posizionamento del totem, effettuate direttamente da questo Ente in corso dei lavori, verranno tenute conto le osservazioni fatte dal richiedente pertanto verrà riposizionato in adiacenza all'attuale posizione, dietro il primo posto auto, garantendo la stessa visibilità attuale per il traffico veicolare.

Le osservazioni sono pertanto PARZIALMENTE ACCOLTE nei termini sopra riportati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

10- OSSERVAZIONE Protocollo GE/2023/0282271 del 07/12/2023 – DITTA 103, Foglio 268 part.lle 128-633
11- OSSERVAZIONE Protocollo GE/2023/0283588 del 11/12/2023 – DITTA 103, Foglio 268 part.lle 128-633

Con le note indicate, la proprietà chiede di conoscere le procedure ed i limiti precisi dell'intervento, che dovranno essere confermati dalla proprietà stessa.

CONTRODEDUZIONI

In merito si evidenzia, come chiarito con la proprietà in sede di ufficio, che le opere di progetto non interessano l'area interna al lotto e non vanno ad inficiare le aree di parcheggio esistenti, ma riguardano l'annessione alle proprietà comunali di aree adibite attualmente a strade o a opere pertinenziali alla viabilità. Trattandosi di opera pubblica l'intervento non necessita tuttavia di conferma da parte della proprietà.

Le osservazioni sono pertanto PARZIALMENTE ACCOLTE nei termini sopra riportati.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente U.O. Mobilità e Infrastrutture
Ing. Margherita Ambrosi

MARGHERITA AMBROSI
12.12.2023
17:37:22
GMT+01:00

Il Responsabile del Procedimento espropriativo
Dirigente S.O. Pianificazione territoriale e Progetti strategici
Arch. Franco Marini

Franco Marini
13.12.2023
07:45:41
GMT+00:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.